Alla c.a.
Del Responsabile del Settore Tecnico;
Dei responsabili dei procedimenti dei Lavori Pubblici;
Del Responsabile del Settore Finanziario;
Del Responsabile del Settore Amministrativo

e p.c.
Al Sindaco;
Alla Giunta Comunale

CIRCOLARE N. 1/2020

ITER DI REGOLARIZZAIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA E INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016

L' art. 1, comma 901, della legge di bilancio n. 145 del 2018 ha modificato il comma 3 dell'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000 mutando il procedimento per la copertura finanziaria dei lavori pubblici di somma urgenza.

La predetta disposizione normativa a seguito della modifica legislativa dispone:
"*Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.*"

L'iter amministrativo per la regolarizzazione contabile dei lavori pubblici ordinati con procedura di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, è pertanto la seguente:

1) Attivazione della somma urgenza da parte dell'ufficio tecnico ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente ai lavori di rimozione del pericolo per la pubblica e privata incolumità (*v.infra*);
2) Il responsabile del procedimento predispone, entro 20 giorni dall'ordinazione dei lavori, la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, corredata dal verbale di somma urgenza e dalla perizia giustificativa, e da ogni altra ulteriore ed eventuale documentazione utile ad attestare lo stato di pericolo e la conseguente necessità di ordinazione dei lavori in somma urgenza per rimuovere il predetto pericolo;
3) La Giunta Comunale, sulla base della proposta pervenuta assume apposito provvedimento deliberativo e sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa;
4) La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere adottata **entro 30 giorni** dalla data di deliberazione della Giunta (e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso).
5) Contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare viene trasmessa apposita comunicazione al terzo interessato

Ne discende, che i **lavori pubblici di somma urgenza devono essere sempre regolarizzati tramite la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio** di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, **anche qualora vi siano fondi di bilancio specificatamente allocati.**

A tal proposito, al fine di fornire agli uffici gli strumenti necessari per il legittimo e corretto espletamento dell'attività amministrativa, si evidenziano i **presupposti** in base ai quali è consentito il ricorso alla procedura dell'affidamento di lavori in somma urgenza ai sensi delll'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

Si sottolinea, in tale ambito, che il necessario presupposto della sussistenza di una situazione di urgenza e' costituito dalla "**imprevedibilità oggettiva dell'evento**", e cioè da situazioni che, in nessun caso, devono essere imputabili ad un deficit di programmazione o all'inerzia della pubblica Amministrazione (*Anac determinazione n. 95 del 09 aprile 2002*) .

Il ricorso a tale procedura è dunque possibile nel caso in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, intendendosi consequenzialmente non corretta l'applicazione dell'istituto nel caso in cui l'urgenza sia sopravvenuta per comportamento colpevole dell'amministrazione che pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento. L'urgenza deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad **esigenze eccezionali e contingenti tale da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe l'incolumità pubblica essendo compito dell'Ente attuare una corretta pianificazione degli interventi da eseguire, inserendoli nel programma triennale e nel piano annuale delle opere pubbliche dell'Ente.**

Più precisamente non ricorrono i presupposti per l'affidamento a trattativa privata di un appalto di lavori pubblici (di cui al combinato disposto ora art. 163 del D.lgs 50/2016), quando il ricorso a trattativa privata, motivato secondo la stazione appaltante da ragioni di imprescindibile urgenza, sia invece imputabile ad una carente o erronea valutazione delle esigenze poste a base dell'impostazione progettuale. In tali circostanze, pur sussistendo la necessità di eseguire rapidamente i lavori, l'affermata urgenza è, in realtà, una "procurata urgenza".(Deliberazione n. 148 del 06/10/2004). **Il ricorso alla "somma urgenza" è plausibile solo dinanzi ad uno specifico,imprevedibile evento e non può essere riconducibile a situazioni di incuria, di degrado e ammaloramento risalente nel tempo**.

Sulla tematica dei lavori in somma urgenza l'ex Avcp (ora Anac) si è espressa in più di una circostanza, (v. Deliberazione n. 55 del 16.5.2012) affermando che «i lavori da eseguire immediatamente, quelli di "**somma urgenza", sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero quelli per la messa in sicurezza dell'area**; **gli eventuali lavori a "corredo**" e quant'altro per il totale rifacimento del marciapiede a regola d'arte, **non possono essere considerati lavori di somma urgenza.** E' certo consentito dare ad essi "priorità", come indicato dal

comma 5 del suddetto art. 128 del codice; tuttavia, **eliminato lo stato di "pregiudizio" con la messa in sicurezza dell'area, devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal codice»** (*si richiamano anche la Determinazione 1/2004 e la Deliberazione 9/2014 e il Cons. Stato – sez. V – sentenza 25 maggio 2012 n. 3077*).

Ne discende pertanto che l'iter di affidamento dei lavori in somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 possa essere attivato solo in casi di effettivo pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata, ed in ogni caso**, LIMITATAMENTE AI LAVORI NECESSARI PER LA RIMOZIONE DEL PERICOLO, rimanendo rigorosamente esclusi da detta procedura gli ulteriori ed eventuali lavori correlati, che dovranno semmai essere espletati, a seguito della rimozione del predetto stato di pericolo, secondo le ordinarie procedure di affidamento previste di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.**

Il presupposto dell'urgenza nei termini sopra esposti, per il ricorso all'affidamento in dei lavori in via d'urgenza, **deve essere illustrato in termini rigorosi nell'apposito verbale, nel quale devono essere indicati in modo indefettibile:**

- **i motivi dello stato di urgenza**;
- le **cause che lo hanno provocato;**
- **lavori necessari per rimuoverlo**.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Dott.ssa Francesca Bellucci